



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA
BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA

Chieti

A

Tutti i comuni subdelegati della provincia di
CHIETI

Tutti i comuni subdelegati della provincia di
PESCARA

E pc

Regione Abruzzo

Dipartimento Turismo Cultura e Paesaggio

Servizio governo del territorio, Beni Ambientali,

Aree Protette e Paesaggio

dph004@pec.regione.abruzzo.it

Rispr. Prot. del

Class

Ref. Vs. del

Allegati 2

Oggetto: Procedimento di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 comma 5 e dell'art. 167 del D.Lgs. 42/2004.

In riferimento all'oggetto, questa Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Chieti e Pescara, nell'ottica della più proficua collaborazione derivante dalla cogestione del vincolo paesaggistico, ritiene necessario condividere con tutti i comuni subdelegati dalla Regione Abruzzo alcune utili considerazioni a garanzia della correttezza, semplificazione e celerità del procedimento autorizzativo.

Richiamato il *Protocollo d'intesa per l'attuazione degli artt. 146 e 159 del Codice dei beni Culturali e del Paesaggio D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004*: "Autorizzazione Paesaggistica" sottoscritta tra la Regione Abruzzo e la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per l'Abruzzo (All. 4 alla presente nota), si rileva l'assoluta necessità di verificare la correttezza e la completezza della documentazione prodotta dagli istanti prima della trasmissione alla Soprintendenza e al contestuale avvio del procedimento.

Si richiama innanzitutto l'attenzione alla necessaria verifica della completezza documentale prodotta dal tecnico incaricato dalla ditta richiedente, così come indicato nell'**Allegato A** (All. 1 alla presente nota) del menzionato Protocollo d'Intesa. In particolare è da sottolineare che gli elaborati elencati sono da intendersi come documentazione minima di corredo, in ogni caso sempre da commisurare all'entità dell'intervento. A tal proposito, si ricorda che la *Relazione Paesaggistica* redatta su modello semplificato, come da Allegato D del D.P.R. 31/2017, non è sufficiente per la valutazione di interventi più complessi, e che per tale ragione, come precisato dalla norma, in caso di interventi da autorizzare in via ordinaria essa deve essere redatta secondo le indicazioni previste dal D.P.C.M. 12 dicembre 2005; è da richiamare altresì l'attenzione sulla *documentazione fotografica* a corredo dell'istanza, che deve essere esaustiva e completa, tanto da consentire la leggibilità del contesto paesaggistico di riferimento e la verifica dello stato dei luoghi; si richiama altresì quanto previsto in caso di richiesta di parere nell'ambito del *procedimento di condono* ai sensi della Legge 47/1985 e successive, per il quale è obbligatoria la trasmissione di tutta la documentazione attestante la domanda (incluso il modello R o equivalente e gli eventuali allegati grafici e fotografici).

Si evidenzia, in secondo luogo, la necessità della corretta compilazione dell'**Allegato B** (All. 2 alla presente nota) recante "Relazione Tecnica illustrativa di accompagnamento al progetto per la trasmissione alla Soprintendenza", accompagnata da una motivata proposta di provvedimento (c. 7, art. 146 D.Lgs 42/2004), la cui redazione è di competenza dell'Ufficio tecnico del comune subdelegato. A tal proposito, si invitano codesti comuni a verificare la correttezza e completezza delle informazioni fornite. In particolare si richiama l'attenzione sulla assoluta necessità di fornire informazioni rispetto ai precedenti urbanistici e paesaggistici che attestino la completa legittimità dello stato di fatto. È inoltre necessaria la verifica preliminare di compatibilità dell'intervento con le prescrizioni previste dal Piano Paesaggistico, di esclusiva competenza dell'Ente subdelegato, in particolar modo nel caso in cui gli interventi ricadano in aree a conservazione integrale o parziale del PRP. Si rileva, inoltre, l'esigenza di chiarire sempre e con attenzione il regime vincolistico vigente sull'area di intervento, con particolare riguardo alla verifica delle perimetrazioni di vincolo ex art. 136 del D.Lgs. 42/2004 ed ai casi di esclusione per le "Aree tutelate per legge" di cui al c. 2 dell'art. 142 del medesimo Decreto. Infine, si raccomanda che nell'oggetto sia sempre specificato se si tratta di procedura ordinaria o semplificata ai sensi del DPR 31/17, indicandone i riferimenti normativi; qualora



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA

Via degli Agostiniani, 14 – 66100 CHIETI – Tel 0871 32951

PEC: mbac-sabap-ch-pe@mailcert.beniculturali.it

PEO: sabap-ch-pe@beniculturali.it

l'intervento ricadesse nell'ambito della procedura semplificata, dovrà essere, altresì, verificata la corretta individuazione della tipologia di intervento in oggetto fra gli interventi elencati nell'allegato B.

In ultimo si riporta l'attenzione su quanto esplicitato nell'**Allegato C** del Protocollo d'Intesa (All. 3 alla presente nota), che introduce il tema della possibilità di applicazione del cosiddetto silenzio-assenso. In particolare si ricorda che con nota acquisita agli atti di questa Soprintendenza con prot. n. 4791 del 26/03/2020 e trasmessa a tutti i comuni (All. 3 alla presente nota), la Regione Abruzzo ha fatto presente che la possibilità di applicazione dell'art. 17 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii. sarebbe preclusa a causa del mancato varo del Piano Paesaggistico ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e dell'approvazione delle prescrizioni d'uso delle aree vincolate. Il procedimento disciplinato dal c. 5 dell'art. 146, infatti, a detta dello stesso Dipartimento della Regione Abruzzo, attribuirebbe alla Soprintendenza una funzione decisoria, prevalente rispetto a quella dell'Amministrazione Regionale o Comunale, determinando il venir meno, quantomeno in questa fase istruttoria transitoria, della valenza codecisoria dell'atto medesimo. Secondo un approccio ancor più cautelativo, dunque, sempre sulla scorta delle considerazioni effettuate dalla Regione Abruzzo, il mancato varo del nuovo Piano Paesaggistico inficerebbe la facoltà delle Commissioni Locali per il Paesaggio (istituite ai sensi dell'art. 148 del D. Lgs. 42/2004) di potersi sostituire alla Soprintendenza nella fase valutativa, in caso di inerzia di quest'ultima; al contempo, precluderebbe la possibilità, nel caso in cui decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti il Soprintendente non abbia reso il prescritto parere, che l'Amministrazione competente provveda comunque sulla domanda di autorizzazione, ai sensi del comma 9 dell'art. 146.

Tutto ciò premesso, questa Soprintendenza, nel richiamare codesti Comuni alla massima collaborazione nella cogestione del vincolo paesaggistico, comunica che in caso di assenza di corretta e completa documentazione, secondo i criteri sopra elencati, dovrà necessariamente respingere le richieste di parere vincolante all'interno dei procedimenti paesaggistici **per improcedibilità dell'istanza per carenza di documentazione istruttoria.**

I FUNZIONARI COMPETENTI

ARCH. ROBERTO ORSATTI (RESPONSABILE A.F. PAESAGGIO)
roberto.orsatti@beniculturali.it

ARCH. ALDO GIORGIO PEZZI
aldogiorgio.pezzi@beniculturali.it

ARCH. EMANUELA CRIBER
emanuela.criber@beniculturali.it

ARCH. MARIALUCE LATINI
marialuce.latini@beniculturali.it

RO/AGP/ECr/ML

IL DIRETTORE
Rosaria Mencarelli

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii*

